

**Pubblicato il 08/06/2021**

**Sent. n. 856/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2013, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Alibrandi e Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via Lamarmora 14;

contro

Comune di Orbetello;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis], con cui il Comune di Orbetello - Settore Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici ha ingiunto al [omissis] di procedere a propria cura e spese alle demolizione delle opere edilizie realizzate "in assenza di permesso di costruire" sul terreno di proprietà in [omissis], avvertendo che in caso di inottemperanza entro 90 giorni dalla notifica sarà proceduto all'acquisizione gratuita del bene abusivamente realizzato e della relativa area di sedime ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 della L.R.T. 1/2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Pierpaolo Grauso nell'udienza straordinaria del giorno 6 maggio 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. [omissis] è proprietario di un lotto di terreno sito in Orbetello alla via [omissis], sul quale sin dai primi '90 del secolo passato sono parcheggiate due *roulettes* della lunghezza complessiva di circa 7,00 m e larghezza di 2,22 m.

Le *roulettes*, espone il signor [omissis], sarebbero in grado di circolare e spesso sarebbero state da lui utilizzate per raggiungere luoghi di campeggio, fino a quando, per proteggerle dagli agenti atmosferici e per maggiore comodità d'uso, sono state coperte con una tettoia appoggiata su pali infissi nel terreno. Successivamente, nel corso degli anni, esse sono state corredate di una piccola struttura in legno adibita a servizio igienico, di un pergolato in legno con copertura cannicciata e di un forno in muratura.

Già nel 1999, il Comune di Orbetello aveva ingiunto all'odierno ricorrente di rimuovere le opere predette, con provvedimento impugnato dinanzi a questo stesso T.A.R.. Quell'impugnazione non è stata peraltro coltivata dal ricorrente (ed è stata dichiarata perenta con decreto n. 4660/2010) stante

l'inerzia serbata dal Comune nell'eseguire l'ingiunzione, nonché in considerazione della sopravvenuta presentazione, dal parte del signor [omissis], di un'istanza di sanatoria edilizia in ordine alle medesime opere.

È quindi accaduto che, con l'ordinanza n. [omissis] in epigrafe, il Comune di Orbetello abbia nuovamente ingiunto la demolizione delle opere rinvenute, all'esito di nuovo sopralluogo, sul terreno di proprietà del ricorrente e così descritte:

*"1) Modulo abitativo insistente nel lato Sud/Est del lotto. Tale struttura misura circa mt. 7 di lunghezza x mt. 2,50 di larghezza, con altezza approssimativa di circa mt. 3 dal terreno, rialzata di circa 50 cm.*

*2) Struttura in legno realizzata a ridosso della sopradescritta, ad uso servizi igienici, di dimensioni pari a circa mt. 2,70 x mt. 2,50. La copertura di questa struttura è realizzata con tegole in ceramica.*

*3) Realizzazione di un pergolato in legno con copertura cannicciata posizionata su un piano rialzato del terreno rifinito da muretto a sassi faccia vista.*

*4) Realizzazione di un forno in muratura di tipo prefabbricato".*

Il provvedimento è impugnato dal signor [omissis], il quale ne chiede l'annullamento sulla scorta di due motivi in diritto.

1.1. Non si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata.

1.2. La causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti nell'udienza straordinaria del 6 maggio 2021, fissata nell'ambito del programma di smaltimento dell'arretrato del T.A.R. Toscana approvato dal C.P.G.A. per l'anno in corso e tenutasi da remoto in video conferenza nel rispetto delle disposizioni di contrasto dell'epidemia da Covid-19, dettate per la giustizia amministrativa dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i..

2. È impugnata l'ordinanza n. [omissis], con la quale il Comune di Orbetello ha ingiunto al ricorrente signor [omissis] di demolire una serie di opere realizzate, sul terreno di sua proprietà, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.

L'ingiunzione è dichiaratamente pronunciata ai sensi degli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 132 l.r. toscana n. 1/2005, e dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il signor [omissis] lamenta di non comprendere per quale ragione il Comune di Orbetello, dopo aver adottato nei suoi confronti una prima ingiunzione di demolizione nel lontano 1999, abbia poi mancato di darle seguito, salvo reiterarla a dodici anni di distanza con il provvedimento qui impugnato. Proprio il lungo tempo trascorso dall'adozione della prima ordinanza sanzionatoria avrebbe obbligato l'amministrazione procedente a motivare in maniera puntuale la sua iniziativa, sotto il profilo dell'interesse pubblico al ripristino dei luoghi in comparazione con il legittimo affidamento frattanto ingeneratosi nell'interessato.

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che, trattandosi di un'opera ancorata stabilmente al suolo ma munita di ruote, e quindi trainabile, sarebbe stato sufficiente ordinarne la rimozione, mentre la demolizione disposta dal Comune sarebbe irragionevole e contraria al principio di proporzionalità.

2.1.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate.

Il tema inerente la configurabilità, per effetto dello scorrere del tempo, di un affidamento tutelabile in capo all'autore di opere edilizie abusive e quello, complementare, relativo all'ampiezza della motivazione a corredo dei provvedimenti sanzionatori assunti a distanza di tempo dalla commissione degli abusi edilizi sono stati a lungo dibattuti in giurisprudenza.

Il frammentato quadro interpretativo può dirsi oggi ricondotto a unità dall'intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha chiarito che la demolizione degli abusi ha carattere doveroso e non richiede specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che ne impongono la rimozione. Dal canto suo, il lasso di tempo, anche consistente, trascorso dalla realizzazione delle opere abusive è inidoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto illecita (cfr. Cons. Stato. A.P., 17 ottobre 2017, n. 9, cui la giurisprudenza successiva si è conformata: cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 2021, n. 1637; id., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 6023).

Quanto ai contenuti della sanzione impugnata, l'art. 3 co. 1 lett. e.5) del d.P.R. n. 380/2001, nel testo in vigore all'epoca dei fatti causa, elencava fra gli interventi di nuova costruzione, in quanto tali bisognosi del permesso di costruire, *“l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”*.

Conseguentemente, che si tratti di *roulotte* o vere e proprie case mobili, la sanzione prevista per l'intervento realizzato dal ricorrente in assenza di permesso di costruire, oltre che di autorizzazione paesaggistica, non può che essere quella della rimozione o demolizione prevista dall'art. 31 dello stesso d.P.R. n. 380/2001, ovvero dall'omologo art. 132 della legge regionale n. 1/2005, applicabile *ratione temporis*, ivi compresa l'acquisizione al patrimonio comunale del sedime occupato dalle opere abusive e della c.d. pertinenza urbanistica per il caso di inosservanza dell'ordine di ripristino (per questo aspetto, l'equiparazione delle *roulotte* o case mobili alle nuove costruzioni implica, evidentemente, le medesime conseguenze sul piano sanzionatorio).

La circostanza che il provvedimento impugnato non offre espressamente l'alternativa fra rimozione e demolizione, ma si limiti a ingiungere quest'ultima, non va invece intesa come preclusiva della possibilità di eseguire il ripristino dei luoghi mediante la semplice rimozione, ove possibile, dei manufatti. La motivazione del provvedimento non contiene alcuna indicazione in tal senso, dovendosi pertanto ritenere che il Comune intimato abbia utilizzato la nozione di “demolizione” per descrivere sinteticamente e in modo omnicomprensivo l'attività diretta al ripristino dello stato dei luoghi originario, e non per esigere in ogni caso la distruzione dei manufatti (diversamente, come afferma il ricorrente, sarebbe stato necessario un *surplus* di motivazione).

2.2. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.

2.3. Nulla è dovuto dal ricorrente per le spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Referendario

**L'ESTENSORE**

Pierpaolo Grauso

**IL PRESIDENTE**

Riccardo Giani

**IL SEGRETARIO**